

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale telematica**, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 25 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Rodriguez Alarcon Jaime Alberto, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. (09A08131) Pag. 1

DECRETO 25 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Corti Sergio Ariel, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di geometra. (09A08198) Pag. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma operativo transnazionale «Spazio Alpino» e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, per le annualità 2007 e 2008. (Decreto n. 16/2009). (09A08190) Pag. 2

DECRETO 13 maggio 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria Basso Toce Gravellona. (09A08194) ... Pag. 4

DECRETO 27 maggio 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali in Roma. (09A08196) Pag. 7



DECRETO 19 giugno 2009.

Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, scaduti e non assegnati, emessi ad estinzione di crediti d'imposta. (09A08329) Pag. 10

DECRETO 22 giugno 2009.

Criteri e modalità di restituzione, fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, del deposito cauzionale versato dai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni. (09A08474) Pag. 11

DECRETO 7 luglio 2009.

Indizione e modalità di svolgimento della Lottoria ad estrazione istantanea denominata «Caccia ai tesori». (09A08473) Pag. 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 giugno 2009.

Emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Verezzi, Isola del Giglio, Costa degli Dei - Capo Vaticano, Gole dell'Alcantara. (09A08138) Pag. 17

DECRETO 22 giugno 2009.

Emissione nell'anno 2009 di un francobollo celebrativo del Vertice dei G8. (09A08139) Pag. 18

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 22 aprile 2009.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro. (09A08199) Pag. 19

DECRETO 30 aprile 2009.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori. (09A08200) Pag. 20

DECRETO 20 maggio 2009.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana. (09A08242) ... Pag. 20

DECRETO 23 giugno 2009.

Revoca delle autorizzazioni di taluni prodotti fitosanitari. (09A08195) Pag. 22

DECRETO 29 giugno 2009.

Ricostituzione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale degli operai agricoli di Treviso. (09A08189) Pag. 24

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 3 luglio 2009.

Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni del corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia - anno accademico 2009/2010. (09A08219) Pag. 25

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 25 giugno 2009.

Revoca del decreto dirigenziale 2 febbraio 2009 relativo ad un lotto di bombole costruite dalla ditta Provides sas di Latina. (09A08137) Pag. 28

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 giugno 2009.

Conferimento al consorzio tutela vini di Orvieto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007, per le DOC «Colli Amerini» e «Lago di Corbara». (09A08197) Pag. 28

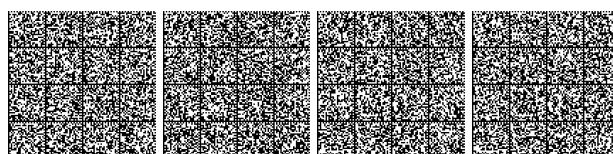
DECRETO 3 luglio 2009.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007 al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (09A08186) Pag. 30

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 13 maggio 2009.

Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (09A08220) Pag. 31



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia del territorio**

DECRETO 25 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare o mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno (09A08202)..... Pag. 34

DETERMINAZIONE 2 luglio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Modena. (09A08472) Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero dell'economia e delle finanze:**

Cambi di riferimento del 6, 7 e 8 luglio 2009 (09A08241) Pag. 36

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (09A08327) Pag. 37

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (09A08326) Pag. 39

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (09A08328) Pag. 40

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Marek CVI+HVT». (09A08205) Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nargesic» (09A08172) . Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Uniprim» (09A08206) . Pag. 41

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Duvaxyn WNV» (09A08207)..... Pag. 42

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Presentazione delle proposte di progetto LIFE+ 2009 (09A08470) Pag. 42

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione del 27 gennaio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tapazole». (09A08204) Pag. 42

Regione Puglia:

Comunicato relativo all'approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Nociglia (09A08221)..... Pag. 43

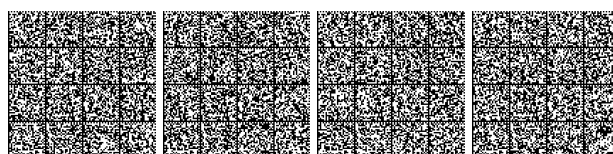
Provincia di Trento:

Elenco dei Comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. (09A08201)..... Pag. 43

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120**Ministero della giustizia**

DECRETO 10 luglio 2009

Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali. (09A08344)





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Rodriguez Alarcon Jaime Alberto, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rodriguez Alarcon Jaime Alberto, nato a Santafè di Bogotá (Colombia) il 16 maggio 1973, cittadino colombiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniero electronico», rilasciato dal «Consejo profesional nacional de Ingenierias electrica, mecanica, y Profesionales afines» di Bogotá (Colombia), ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - Sezione A settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «ingeniero electronico» conseguito presso la «Universidad Distrital Francisco José de Caldas» di Cundinamarca nel 1998;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008 e del 24 aprile 2009;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che non sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui non appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 31 maggio 2000 dalla questura di Brescia a tempo indeterminato;

Decreta:

Al sig. Rodriguez Alarcon Jaime Alberto, nato a Santafè di Bogotá (Colombia) il 16 maggio 1973, cittadino colombiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri - Sezione A settore dell'informazione» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A08131

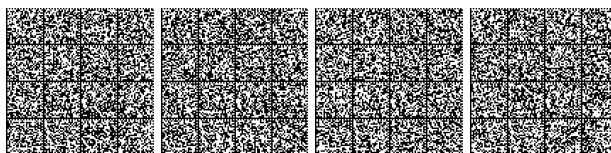
DECRETO 25 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Corti Sergio Ariel, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Corti Sergio Ariel, nato a Mendoza (Argentina) il 30 novembre 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Maestro Mayor de Obras», di cui è in possesso dal 1993, come documentato dal certificato rilasciato dal «Colegio de Tecnicos de la Construcción y Industria de la provincia de Mendoza», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «geometra»;

Considerato che ha conseguito il diploma di scuola media superiore di «Maestro Mayor de Obras» presso la «Escuela nacional de educación técnica» di Mendoza nel 1979;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 6 marzo 2009 e del 24 aprile 2009;

Preso atto del conforme parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale dei geometri nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «geometra» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Corti Sergio Ariel, nato a Mendoza (Argentina) il 30 novembre 1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «geometri».

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi sulle materie di stima e topografia (catasto).

Le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali.

Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A08198

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

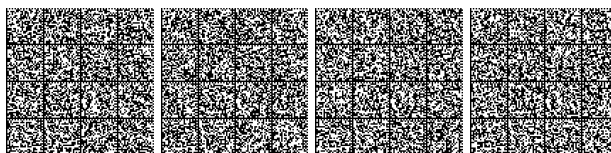
Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma operativo transnazionale «Spazio Alpino» e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, per le annualità 2007 e 2008. (Decreto n. 16/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);



Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4296 del 20 settembre 2008 con la quale è stato adottato il programma operativo «Spazio Alpino» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n. 7299 del 25 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 36.148.288, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 11.898.225, comprese le risorse di assistenza tecnica;

Tenuto conto della necessità di procedere all'assegnazione delle risorse di parte nazionale per le annualità 2007 e 2008, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale complessivo a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per le annualità 2007 e 2008 del programma operativo «Spazio alpino» 2007/2013 è di euro 3.300.014, di cui euro 1.716.557 per l'annualità 2007 ed euro 1.583.457 per l'annualità 2008, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i predetti importi secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

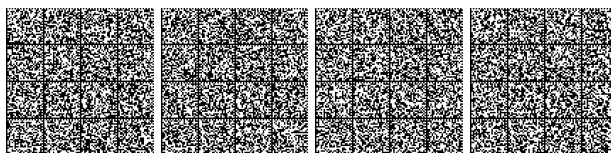
Roma, 22 aprile 2009

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 210

09A08190



DECRETO 13 maggio 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria del consorzio idraulico di terza categoria Basso Toce Gravellona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei Conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei Conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha prorogato la suddetta convenzione fino al 30 giugno 2009 ;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 che ha recato la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale ha disposto che i Consorzi idraulici di terza categoria si intendono soppressi alla data del 31 dicembre 1993;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Basso Toce Gravellona;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto consorzio sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio del consorzio stesso e approvare il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 274.541,27;

Visto il decreto del 30 aprile 2009, con il quale il Ragioniere Generale dello Stato ha disposto il trasferimento del credito di € 13.000,03, in contestazione, dal Consorzio in questione all'INAM/ gestione separata UANSF.

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Consorzio idraulico di terza categoria Basso Toce Gravellona è chiusa a tutti gli effetti.

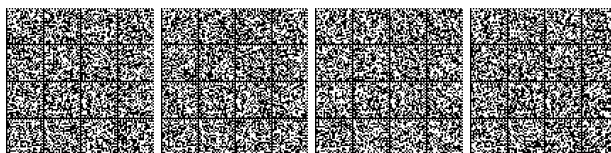
Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio del Consorzio predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 274.541,27 , versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368 per € 261.541,24. La differenza di € 13.000,03 verrà versata dopo la conclusione del contenzioso in essere con l'ANAS S.p.a.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO



ALLEGATO

CONSORZIO IDRAULICO IIII CATEGORIA BASSO TOCE GRAVELLONA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DISPONIBILITA' VERSATE IN CONTO ENTRATE BANCA C/C CREDITI	€ 261.541,24	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE	€ 274.541,27
	€ 0,03		
	€ 13.000,00		
TOTALE A PAREGGIO	€ 274.541,27	TOTALE A PAREGGIO	€ 274.541,27

Il capitale netto di liquidazione di € 274.541,27 è stato versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368 per € 261.541,24. La differenza di € 13.000,03 sarà versata dopo la conclusione del contenzioso in essere con l'ANAS.

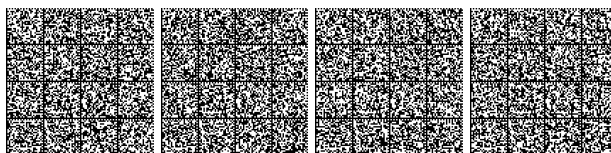


CONSORZIO IDRAULICO III CATEGORIA BASSO TOCE GRAVELLONA

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
SPESE DI LIQUIDAZIONE	€ 19.055,06	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'	€ 33.966,42
		SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	€ 13.696,15
		INTERESSI ATTIVI	€ 94.763,38
TOTALE PERDITE	€ 19.055,06	TOTALE PROFITTI	€ 142.425,95
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	€ 274.541,27	AVANZO ALLE CONSEGNE	€ 151.170,38
TOTALE A PAREGGIO	€ 293.596,33	TOTALE A PAREGGIO	€ 293.596,33

09A08194



DECRETO 27 maggio 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali in Roma.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al 30 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati individuati gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattie per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, recante la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue per i commercianti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Roma;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 4.054.914,98;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Roma è chiusa a tutti gli effetti.

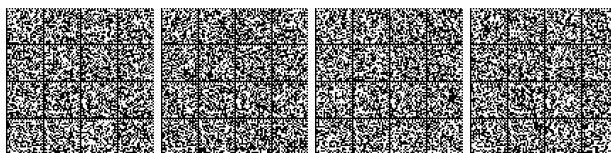
Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 4.054.914,93 che è stato già versato sul conto entrate dello Stato, capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO



CASSA MUTUA PROVINCIALE MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI ROMA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	PASSIVITA' E NETTO
Versamento in Tesoreria € 4.054.914,93	Avanzo finale di liquidazione (1) € 4.054.914,93

(1) L'avanzo finale di liquidazione pari ad € 4.054.914,93 è stato versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

ALLEGATO

Il Dirigente reggente
(Dr. Antonio Telloni)

CASSA MUTUA PROVINCIALE MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI ROMA

09A08196

Conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 1.232.733,35	Sopravvenienze attive	€ 633.739,77
Insussistenze di attività	€ 513.312,36	Insussistenza di passività	€ 371.516,20
costi di liquidazione	€ 817.508,84	plusvalenza da alienazione	€ 3.191.902,57
TOTALE COSTI	€ 2.563.554,55	TOTALE RICAVI	€ 4.197.158,54
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	€ 4.054.914,93	AVANZO ALLE CONSEGNE	€ 2.421.310,94
TOTALE	€ 6.618.469,48	TOTALE	€ 6.618.469,48

Il Dirigente reggente
(Dr. Antonio Telloni)



DECRETO 19 giugno 2009.

Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, scaduti e non assegnati, emessi ad estinzione di crediti d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto ministeriale n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997, con il quale è stata disposta, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, l'emissione della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003 e la loro assegnazione ai soggetti creditori d'imposta indicati nell'elenco allegato al decreto stesso, tramite le banche mandatarie ivi indicate;

Vista la lettera n. 54681 del 19 gennaio 2009, con la quale la Banca d'Italia ha rappresentato che la Banca Intesa SanPaolo - sede di Torino, con note n. 373 e n. 374 del 30 dicembre 2008, ha segnalato di avere in giacenza importi corrispondenti al capitale e agli interessi di alcuni certificati di credito del Tesoro emessi con i citati decreti, per i quali non si è resa possibile la assegnazione agli aventi diritto;

Viste le lettere dell'Agenzia delle Entrate n. 2009/19870 del 25 febbraio 2009 e n. 2009/42268 del 31 marzo 2009, e la lettera del Dipartimento del Tesoro n. 20536 del 13 marzo 2009, con le quali si è convenuto, riguardo ai predetti certificati, sulla restituzione all'erario delle somme corrispondenti al capitale ed alle relative cedole scadute, e prevedendo altresì che, qualora i mancati assegnatari vengano successivamente individuati, la suddetta Agenzia provvederà direttamente a soddisfare le richieste di rimborso con le consuete modalità ordinarie di erogazione;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni ai fini della restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai suddetti titoli scaduti e non assegnati ed alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la restituzione all'erario, da parte della Banca Intesa SanPaolo - sede di Torino, delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, emessi per gli importi indicati nell'elenco allegato al presente decreto, per i quali non si è potuto procedere alla assegnazione agli aventi diritto, nonché delle somme corrispondenti alle relative cedole.

Nell'eventualità che gli importi in giacenza presso la Banca Intesa SanPaolo presentino delle differenze rispetto a quelli indicati negli elenchi, l'operazione verrà portata a termine per tali effettivi importi.

Qualora, successivamente al compimento dell'operazione, si renda possibile l'attribuzione delle somme ai soggetti a suo tempo assegnatari, questi verranno soddisfatti dall'Agenzia delle Entrate con le consuete modalità ordinarie di erogazione.

Art. 2.

La restituzione delle somme di cui all'articolo 1 del presente decreto avverrà mediante versamento alla Banca d'Italia, la quale provvederà a versare a sua volta i predetti importi presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato.

A fronte di tali versamenti la predetta Sezione emetterà una o più quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 2368 - art. 6 (unità previsionale di base 2.1.7.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La Banca d'Italia è incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA



ALLEGATO

Allegato al decreto n. 50482 del 19.6.2009

CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO 1°.1.1995/2003 (IT000367299)

(D.M. 4.7.1997 - Il tranche, pubblicato nel supplemento ordinario n.145 alla G.U. n.166 del 18.7.1997)

BANCA MANDATARIA	ASSEGNATARI	Codice fiscale	IMPORTO
INTESA SANPAOLO (ex CARISPA IN BOLOGNA- codice ABI 6385)	MORINI ELEONORA	MRNLNR32B48B689Y	L. 2.000.000
INTESA SANPAOLO (ex IST.BANC. SAN PAOLO TORINO- codice ABI 1025)	CISANA LUCIA	CSNLCU31T52G856A	L. 1.000.000
	CONSORZIO CENTRO STORICO TORINO	02315910014	L. 2.000.000
	EDEN WOOL DI NATALE LUIGI ROBERTO E C. S	02661030011	L. 2.000.000
	SO.RI.FIN. sas	04583360153	L. 233.000.000
	KERAPLAST srl	04583390150	L. 34.000.000
	GE.CAR. Srl	04583400157	L. 39.000.000
	ROSCASA srl	0598065153	L. 6.000.000

09A08329

DECRETO 22 giugno 2009.

Criteri e modalità di restituzione, fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, del deposito cauzionale versato dai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha tra l'altro disposto che: «Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.»;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli

apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento



ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

Visto l'art. 1, comma 530, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:

lettera a) «... gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 10 gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, sia ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.»;

Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

Considerato che dal combinato disposto delle norme innanzi citate emerge che la restituzione del deposito cauzionale va ancorata a due indicatori di performance, gli investimenti effettuati per l'adozione delle misure di sicurezza di cui alla lettera a) del comma 530, dell'art. 1 della

legge n. 266 del 2005 ed i livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di gioco;

Ritenuto, quindi, coerente con la volontà del legislatore stabilire che la restituzione in favore dei concessionari di rete, fino all'importo massimo dello 0,5% delle somme giocate, sia condizionata e proporzionata:

all'effettiva realizzazione delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di giorni in misura pari alla metà dello 0,5%;

all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, in misura pari alla metà dello 0,5%;

Considerata la necessità di procedere alla regolamentazione, come previsto dall'art. 1-ter, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, delle condizioni applicative della restituzione del deposito cauzionale;

Premesso che, quanto alla prima condizione relativa alla sicurezza ed immodificabilità dei dati trasmessi, dalle disposizioni normative citate emerge che il legislatore ha voluto perseguire una maggiore efficacia nel contrasto al gioco illecito, sia prevedendo nuove caratteristiche per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro (art. 1, comma 525), sia disponendo la dotazione di specifici apparati di sicurezza per la loro connessione alla rete telematica [art. 1, comma 530, lettera a)];

Considerato che a seguito delle novità introdotte da tali disposizioni di legge è stato predisposto, di intesa con il Capo della Polizia, apposito schema di decreto interdirettoriale che ha definito le nuove regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T. U.L.P.S., coerenti con gli interventi normativi recati dai più volte citati commi 525 e 530 del comma 1, della legge n. 266 del 2005, schema inviato agli Organi comunitari in data 20 gennaio 2006, ai fini della prescritta procedura di infrazione;

Considerato che, ultimata la procedura di informazione comunitaria, è stato adottato il decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 che, nel recepire *in toto* il contenuto dello schema inviato agli organi comunitari ha, tra l'altro, previsto:

l'adozione di specifico «dispositivo di controllo», c.d. «smart card» da applicare ai nuovi apparecchi da gioco c.d. «comma 6 a)» in sede di rilascio dei nulla osta per la loro messa in esercizio;

con disposizioni transitorie, la progressiva decadenza dei nulla osta rilasciati per i vecchi apparecchi c.d. «comma 6», secondo la seguente tempistica:

«a) se rilasciati nel 2004, decadenza il 31 dicembre 2007 (termine poi prorogato al 31 marzo 2008);

b) se rilasciati nel 2005, decadenza il 30 settembre 2008;

c) se rilasciati nel 2006 ovvero entro il 31 dicembre 2007, decadenza il 30 giugno 2009 (termine poi prorogato al 15 dicembre 2009)»;



Considerato che per effetto delle disposizioni sopra citate, i concessionari di rete, per assicurare la continuità e la consistenza della raccolta di gioco lecito, hanno dovuto procedere alla progressiva introduzione delle nuove tipologie di apparecchi da gioco, c.d. «comma 6 a)» e la conseguente dismissione dei vecchi apparecchi «comma 6» introduzione resa possibile solo a partire dall'esercizio 2008 a seguito del completamento delle procedure, da parte del partner tecnologico di AAMS, di approvvigionamento delle «smart cards»;

Considerato che, in conseguenza delle modifiche tecniche apportate agli apparecchi da gioco con le prescrizioni di cui alla lettera a) dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e della previsione di specifico dispositivo di controllo, c.d. «smart card» da applicare ai predetti apparecchi, ai sensi del più volte citato decreto interdirettoriale, si è reso necessario chiedere ai concessionari di rete, con nota n. 2006/17525/Giochi/ADI del 23 maggio 2006, l'adeguamento tecnologico dei c.d. «punti di accesso» (P.D.A.), come definiti dall'art. 1 del presente decreto, onde consentire ed assicurare sia il corretto funzionamento degli apparecchi, sia il corretto collegamento, ai fini della raccolta e trasmissione dei dati di gioco, tra la rete telematica e gli stessi apparecchi muniti di «smart card»;

Ritenuto quindi che, quanto alle misure tecniche di sicurezza e immodificabilità dei dati di gioco, ai fini della determinazione dell'*an* e del *quantum* della restituzione del deposito cauzionale non possa che farsi riferimento a quelle prescritte dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 525 e 530, della legge n. 266 del 2005, dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, come successivamente modificato ed integrato, nonché dalle richieste di AAMS pari l'adeguamento tecnologico dei c.d. «P.D.A.» di cui alla citata nota n. 2006/17525/Giochi/ADI del 23 maggio 2006;

Considerato che, come sopra rilevato, solo a partire dal gennaio 2008 è stato possibile avviare da parte dei concessionari di rete la progressiva sostituzione dei vecchi apparecchi da gioco c.d. «comma 6» con quelli di nuova generazione c.d. «comma 6 a)» muniti di «smart card» e che, quindi, per l'esercizio 2007, ai fini della restituzione del deposito cauzionale, non può che farsi riferimento all'unico parametro adottabile, cioè quello relativo al processo di adeguamento tecnologico dei c.d. «P.D.A.», richiesto ai concessionari di rete;

Ritenuto, conseguentemente, necessario adottare, quale criterio congruo ed idoneo ai fini della restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio 2007, quello per il quale la percentuale di restituzione, fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate nel medesimo esercizio, sia determinata in misura corrispondente alla percentuale di avanzamento del processo di adeguamento dei P.D.A. realizzato dai concessionari di rete;

Considerato, quindi, che ai fini della restituzione del deposito cauzionale occorre verificare se ed in che misura i concessionari abbiano proceduto all'adeguamento tecnologico dei «P.D.A.», come richiesto da AAMS;

Considerato che l'adeguamento tecnologico dei «P.D.A.» ha determinato la necessità di adottare nuovi protocolli di comunicazione con il partner tecnologico di

AAMS, diversi da quelli relativi ai «P.D.A.» già utilizzati per gli apparecchi c.d. «comma 6»;

Considerato, quindi, che la verifica delle percentuali di avanzamento dell'adeguamento tecnologico dei «P.D.A.» realizzato dai concessionari di rete può proficuamente effettuarsi sulla base degli appositi messaggi previsti dai nuovi protocolli di comunicazione e inviati dai concessionari al partner tecnologico, nel senso che dal tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per i messaggi trasmessi dai singoli «P.D.A.» può essere determinato il numero dei «P.D.A.» adeguati tecnologicamente in rapporto al totale dei «P.D.A.» riferibili a ciascun concessionario;

Ritenuto invece che, quanto all'altra condizione posta dalla legge per la restituzione del deposito cauzionale e relativa ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, non possa che farsi riferimento alle prescrizioni contenute nelle convenzioni di concessione che hanno previsto, come misura minima dei livelli di servizio, che almeno il 70% degli apparecchi attivi abbia trasmesso le comunicazioni, come definite all'art. 1 del presente decreto, richieste dalle stesse convenzioni di concessione;

Ritenuto che, a tali fini, criterio congruo ed idoneo da utilizzare per determinare l'*an* ed il *quantum* della quota parte della restituzione del deposito cauzionale sia quello di ragguagliare la percentuale di restituzione, fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate nell'esercizio 2007, alle percentuali, superiori al 70%, degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;

Visti gli Atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i dieci concessionari della rete telematica per dare attuazione all'art. 1-ter, comma 2, citato;

Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.



2. L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, è definito in relazione:

a) alla concreta adozione delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, in misura pari alla metà dello 0,5%;

b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, in misura pari alla metà dello 0,5%;

3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) Allegato, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalità di calcolo del deposito cauzionale riconosciuto;

c) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

d) apparecchi attivi, apparecchi di cui all'allegato 3-bis alla «Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse», che abbiano raccolto gioco almeno per un giorno in ciascun mese di riferimento;

e) importo massimo restituibile, importo previsto nell'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, pari allo 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento;

f) importo da restituire, importo riconosciuto ad ogni concessionario sulla base dei criteri definiti per l'anno di riferimento;

g) comunicazione/i, messaggi inviati dal concessionario contenenti i dati dei contatori di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003 come modificato dal decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006 concernente integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

h) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

i) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonché le attività e funzioni connesse;

l) protocollo di comunicazione, il software di comunicazione con il dispositivo di controllo di AAMS e con la rete telematica di AAMS;

m) punto/i di accesso, indica il dispositivo del concessionario che collega ciascun apparecchio di gioco alla porzione di rete telematica del medesimo concessionario;

n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;

o) somme giocate, valore sul quale si applica la percentuale per il calcolo del deposito cauzionale, determinate in via definitiva con le modalità previste all'articolo 3, comma 4 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 12 aprile 2007 (modalità di assolvimento del PREU).

Art. 2.

Criteri di restituzione del deposito cauzionale

Per l'anno 2007, il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno è così determinato:

a) fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate nell'anno, in relazione agli adeguamenti tecnologici dei punti di accesso, richiesti da AAMS ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della convenzione di concessione. L'importo da restituire è commisurato alla percentuale di punti di accesso adeguati dal concessionario; percentuale determinata sulla base degli appositi messaggi previsti dal protocollo di comunicazione e trasmessi dallo stesso concessionario a tutto il 31 dicembre 2007. Pertanto, il diritto alla restituzione è riconosciuto in misura proporzionale alla percentuale dei punti di accesso adeguati a tutto il 31 dicembre 2007 e censiti alla stessa data;

b) fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate nell'anno, da determinarsi in relazione alle percentuali degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione e secondo le modalità ivi indicate. La restituzione è riconosciuta se la percentuale mensile di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni sia superiore al 70. La misura della restituzione è determinata secondo una funzione lineare nell'intervallo compreso tra il 70,01 per cento ed il 100 per cento degli apparecchi, con assegnazione del massimo al conseguimento della percentuale Pm_letture pari al 100 per cento.

2. Le modalità di calcolo delle percentuali di cui al comma 1, nonché i criteri di attribuzione dell'importo da restituire di cui al medesimo comma, sono descritti nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.



3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le modalità ed i criteri di restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stabiliti con appositi decreti da adottarsi entro il 15 settembre 2009.

Art. 3.

Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'articolo 2, provvede a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto e, previa comunicazione al Concessionario interessato, alla successiva liquidazione, dando conto delle operazioni effettuate, nonché della relativa documentazione con un'apposita relazione trattenuta agli atti dell'Ufficio stesso.

2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; l'AAMS procederà, nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno avere per oggetto esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata all'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.

3. L'importo corrispondente allo 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, è imputato al capitolo di spesa 155 del Bilancio di AAMS.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009

*Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 20*

ALLEGATO

Modalità di calcolo dell'importo da restituire e criteri di attribuzione
anno 2007

Il presente allegato riporta le modalità di calcolo ed i criteri di attribuzione dell'importo da restituire, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

1. Criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, i Punti di Accesso (PdA) censiti ed adeguati sono rilevati sulla base del messaggio previsto dal protocollo di comunicazione inviato dal concessionario e regolarmente acquisito dal sistema.

La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire (P_PdA) è calcolata secondo la seguente formula:

$$(PdA_A / PdA_T) * 100$$

dove:

PdA_A = il numero di PdA attivi adeguati a tutto il 31 dicembre 2007

PdA_T = il numero di PdA attivi censiti

L'importo da restituire è riconosciuto secondo una funzione lineare, con assegnazione del massimo (0,25 per cento delle somme giocate) al conseguimento della percentuale P_PdA pari al 100 per cento.

2. Criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, le comunicazioni dei dati dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema.

La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire (Pm_lettura) è calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + Pm12)}{12} * 100$$

dove:

PmN è la percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2007, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi.

L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto secondo una funzione lineare, nell'intervallo compreso tra il 70,1 per cento ed il 100 per cento, con assegnazione del massimo al conseguimento della percentuale Pm_lettura pari al 100 per cento.

09A08474

DECRETO 7 luglio 2009.

Indizione e modalità di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea denominata «Caccia ai tesori».

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

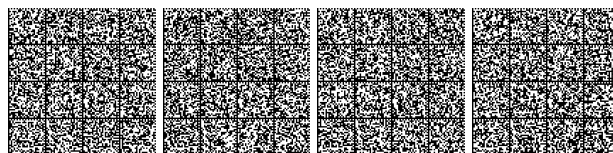
Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;



Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia ai tesori», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art.11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 13 luglio 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia ai tesori».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 50.400.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Il biglietto presenta due distinte aree di gioco, ricoperte di speciale vernice asportabile, contraddistinte rispettivamente dalle scritte «Gioco 1» e «Gioco 2». L'area del «Gioco 1» riproduce l'immagine di un'isola all'interno della quale sono collocati 10 forzieri, sotto ognuno dei quali è riportata la scritta «Premio»; al centro dell'isola si trova un'area contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti», all'interno della quale è rappresentata l'immagine di 4 monete nelle quali è presente il simbolo «€». Nell'area del «Gioco 2», collocata nella parte inferiore del biglietto, è riprodotta, a sinistra, l'immagine di un pappagallo, contraddistinta dalla scritta «simbolo vincente» e, a destra, è presente un'area contraddistinta dalla scritta «I tuoi simboli» all'interno della quale è riprodotta l'immagine di quattro cappelli da pirata sotto ognuno dei quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati nell'area «Numeri vincenti» e nei 10 forzieri. Se uno o più dei «Numeri vincenti» è presente una o più volte tra i 10 forzieri, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se tra i forzieri si trova "la coppa" si vincono 50 euro.

Gioco 2: si devono scoprire i «Tuo simboli» ed il «Simbolo vincente». Se il «Simbolo vincente» è presente una o più volte tra «tuo simboli», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 98.320.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 6 premi di euro 200.000,00;
- n. 18 premi di euro 50.000,00;
- n. 66 premi di euro 10.000,00;
- n. 840 premi di euro 1.000,00;
- n. 5.460 premi di euro 500,00;
- n. 13.650 premi di euro 250,00;
- n. 49.770 premi di euro 100,00;
- n. 131.670 premi di euro 50,00;
- n. 125.790 premi di euro 25,00;
- n. 97.860 premi di euro 20,00;
- n. 314.160 premi di euro 15,00;
- n. 1.422.120 premi di euro 10,00;
- n. 6.702.990 premi di euro 5,00;
- n. 6.489.000 premi di euro 3,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.



Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 luglio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2009

*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 65*

09A08473

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2009.

Emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Verezzi, Isola del Giglio, Costa degli Dei - Capo Vaticano, Gole dell'Alcantara.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;



Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, francobolli appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Verezzi (Savona), Isola del Giglio (Grosseto), Costa degli Dei - Capo Vaticano (Vibo Valentia), Gole dell'Alcantara (Messina);

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 21 aprile 2009, 5 maggio 2009 e 19 maggio 2009;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2009, francobolli appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Verezzi (Savona), Isola del Giglio (Grosseto), Costa degli Dei - Capo Vaticano (Vibo Valentia), Gole dell'Alcantara (Messina), nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 13½x13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

Ciascuna vignetta raffigura, entro una cornice lineare, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: Verezzi, uno scorcio di piazza Sant'Agostino e, sullo sfondo, un particolare della costa ligure; Isola del Giglio, il faro e un panorama di Giglio Porto sulla costa orientale dell'isola; Costa degli Dei - Capo Vaticano, una veduta del promontorio a strapiombo sul mare e, in primo piano, la tipica vegetazione della zona; Gole dell'Alcantara, uno scorcio delle Gole con le strette pareti laviche che caratterizzano il paesaggio geologico del fiume Alcantara.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «VEREZZI», «ISOLA DEL GIGLIO», «COSTA DEGLI DEI - CAPO VATICANO» e «GOLE DELL'ALCANTARA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2009

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

09A08138

DECRETO 22 giugno 2009.

Emissione nell'anno 2009 di un francobollo celebrativo del Vertice dei G8.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo del Vertice dei G8, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼x13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «32,50».

La vignetta riproduce, su fondo bianco, il logo del Vertice dei G8 che si svolge in Italia, nella città de L'Aquila, dall'8 al 10 luglio 2009.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,65».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2009

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

09A08139

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

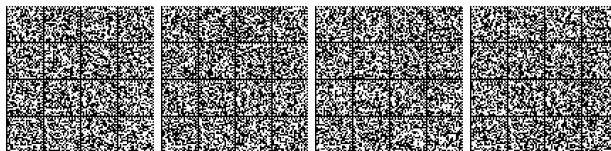
Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il recente decreto n. 122 del 1° febbraio 2005, unitamente alle integrazioni e alle variazioni precedentemente intervenute per la ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro - legge n. 533/1973 - decreto direttoriale n. 608 del 6 dicembre 1993;

Vista la nota della Confesercenti provinciale di Pisa, pervenuta a questo Ufficio in data 20 aprile 2009, con la quale l'Organizzazione in parola conferma il membro effettivo sig.ra Roberta di Beo e chiede la nomina di un membro supplente sig.ra Silvia Meucci;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nuova designazione;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa ripartizione dei seggi a suo tempo attribuiti e che pertanto la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;



Decreta:

La sig.ra Silvia Meucci della Confesercenti provinciale di Pisa è nominata membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 22 aprile 2009

Il direttore provinciale: VENEZIA

09A08199

DECRETO 30 aprile 2009.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il recente decreto n. 119 del 25 gennaio 2005, unitamente alle integrazioni e alle variazioni precedentemente intervenute per la ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro - legge n. 533/1973 - decreto direttoriale n. 608 del 6 dicembre 1993;

Vista la nota della UIL - Unione italiana del lavoro - Camera sindacale di Pisa, pervenuta a questo Ufficio in data 9 aprile 2009, con la quale l'Organizzazione in parola conferma il membro effettivo sig. Romei Giuseppe e chiede la nomina di un membro supplente sig. Casarosa Enzo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nuova designazione;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa ripartizione dei seggi a suo tempo attribuiti e che pertanto la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

Il sig. Casarosa Enzo della Uil di Pisa è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 30 aprile 2009

Il direttore provinciale: VENEZIA

09A08200

DECRETO 20 maggio 2009.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Toscana circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanità della seduta del 29 aprile 2009;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio Superiore di Sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico, clorito e trihalometani, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 µg/l, di 1,3 mg/l e di 80 µg/l ai comuni di cui alla nota del 9 maggio 2009 n. 00021368.



Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore Massimo Ammissibile per il parametro boro può essere innalzato a 3,5 mg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2009.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Toscana al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro il 31 luglio 2009, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la Regione ha concesso deroghe per due o più parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, corredato dei costi e del piano economico di sostegno.

3. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

4. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Toscana, al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 31 luglio 2009, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo semestre e un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.

5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. Relativamente al parametro boro, la popolazione deve essere informata, in via precauzionale che il consumo dell'acqua da bere non è consigliato ai soggetti di età inferiore a 14 anni.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile e comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato*
FAZIO

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
PRESTIGIACOMO

09A08242



DECRETO 23 giugno 2009.

Revoca delle autorizzazioni di taluni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti gli articoli 21-*quater* e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Preso atto che, ad opera dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte e con la partecipazione di funzionari degli enti interessati (regione Piemonte, AA.SS.LL. n. 11 e 13 di Vercelli e Novara e NAS Carabinieri di Torino), è stato concordato un piano pluriennale di interventi di sorveglianza sul territorio al fine di monitorare l'impiego massivo e la conseguente ricaduta ambientale di fitofarmaci in agricoltura;

Tenuto conto che, a seguito di dette indagini, sono emerse irregolarità a carico dalle imprese Conas S.r.l. e Simar S.r.l., con sede legale rispettivamente a Milano - Via Concordia n. 15 e a Garlasco (Pavia) - Vicolo della Tromba n. 15; in particolare sono state riscontrate divergenze (dettagliatamente indicate nella nota n. 1/83-33-2007 del 2 settembre 2008 del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute NAS - Nucleo antisofisticazioni e sanità di Torino) tra quanto autorizzato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e quanto concretamente attuato da dette imprese, in merito alle quali è in corso anche un accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria penale;

Tenuto conto che i prodotti fitosanitari, di seguito riportati, sono risultati (ex rapporto NAS) difformi per composizione, etichettatura o commercializzazione rispetto alle prescrizioni previste dai rispettivi decreti di autorizzazione rilasciati ai sensi decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65:

Benil 60 DF registrato al n. 11608 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 20 febbraio 2003;

Mancos registrato al n. 11906 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 17 febbraio 2004;

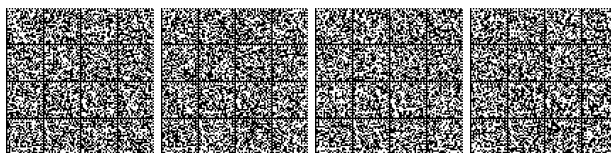
Dixil 25 FL registrato al n. 11667 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 7 maggio 2003;

Propil 35 registrato al n. 12082 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 11 maggio 2004;

Propil 80 DF registrato al n. 12913 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 18 gennaio 2006;

Propil FL registrato al n. 11590 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 14 febbraio 2003;

Beril 60 DF registrato al n. 10090 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 13 luglio 1999;



Sim 23 registrato al n. 11610 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 20 febbraio 2003;

Oxaren 50 DF registrato al n. 11203 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 5 febbraio 2002;

Oxaren FL registrato al n. 9514 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 16 febbraio 1998;

Propasim 35 registrato al n. 9520 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 16 febbraio 1998;

Propasim 60 DF registrato al n. 10313 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 3 febbraio 2000;

Propasim 80 DF registrato al n. 9628 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 14 maggio 1998;

Propasim Flow registrato al n. 9845 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 3 dicembre 1998.

Vista la nota n. 1/83-33-2007 del 2 settembre 2008 del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute NAS - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino relativa alla richiesta di un provvedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari suindicati, a nome delle Imprese Conas S.r.l. e Simar S.r.l.;

Tenuto conto che per alcuni dei sopra citati prodotti fitosanitari, così come di seguito indicati, sono già stati emanati, da questo Ministero, provvedimenti di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei pertinenti prodotti fitosanitari:

Benil 60 DF registrato al n. 11608 e Beril 60 DF registrato al n. 10090 revocati con decreto dirigenziale 28 agosto 2008 in adeguamento al citato Regolamento (CE) n. 396/2005 per i quali non era previsto l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008;

Propasim 35 registrato al n. 9520, Propasim 60 DF registrato al n. 10313, Propasim 80 DF registrato al n. 9628 e Propasim Flow registrato al n. 9845 revocati dal 30 marzo 2009 con comunicato 25 marzo 2009 in attuazione della decisione della Commissione 2008/769/CE del 30 settembre 2008, per i quali l'utilizzo è consentito fino al 30 marzo 2010;

Preso atto che, dai risultati riportati nel sopra richiamato rapporto NAS, si configura a causa della inottemperanza delle prescrizioni dettate dai decreti di registrazione uno stato di rischio per la salute pubblica, per l'operatore e per l'ambiente;

Ritenuto che sono venute meno le condizioni di garanzia e sicurezza poste a fondamento dei provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle registrazioni relative ai prodotti fitosanitari indicati nel citato rapporto NAS, le cui autorizzazioni sono ancora in vigore;

Ritenuto di dover provvedere, in via cautelare, in attesa della definizione del giudizio penale a carico delle Imprese Conas S.r.l. e Simar S.r.l., alla sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego anche degli altri prodotti fitosanitari di cui le stesse imprese risultano titolari, dal momento che gli elementi a supporto della contestazione degli illeciti, per cui si sta procedendo in sede penale, pongono la necessità di intervenire in via precauzionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate a partire dalla data del presente decreto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di seguito riportati registrati al numero, alla data e a nome delle Imprese a fianco indicati:

Reg.ne N°	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa	Sostanza attiva
11667	DIXIL 25 FL	07/05/2003	CONAS S r l	Oxadiazon
11906	MANCOS	17/02/2004	CONAS S r l	Mancozeb
11203	OXAREN 50 DF	05/02/2002	SIMAR S r l	Oxadiazon
9514	OXAREN FL	16/02/1998	SIMAR S r l	Oxadiazon
11610	SIM 23	20/02/2003	SIMAR S r l	Mcpa

Non è previsto alcun periodo di commercializzazione e di utilizzazione delle scorte giacenti in commercio per i prodotti fitosanitari di cui sopra.



Art. 2.

Sono sospese, in via cautelare e fino alla definizione del giudizio penale a carico delle Imprese titolari, le autorizzazioni all'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari di seguito riportati registrati al numero, alla data e a nome dell'Impresa a fianco indicata:

Reg.ne N°	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa	Sostanza attiva
13654	CICLOSIM	19/12/2006	SIMAR S r l	Cicloxidim
10126	DAZOSIM	02/09/1999	SIMAR S r l	Dazomet
9518	GLIFAR	16/02/1998	SIMAR S r l	Glifosate
10128	METASIM	02/09/1999	SIMAR S r l	Metamitron
11987	PIRESIM	23/03/2004	SIMAR S r l	Piperonil butossido, piretrine
9516	RACIMIL	16/02/1998	SIMAR S r l	Cimoxanil, Ossicloruro di rame
11375	RAMESIM 50 DF	18/06/2002	SIMAR S r l	Ossicloruro di rame
10333	TIOSIM 80	28/02/2000	SIMAR S r l	Zolfo

Art. 3.

È vietato l'utilizzo delle rimanenti scorte dei prodotti fitosanitari la cui autorizzazione è già stata revocata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il decreto 28 agosto 2008 e con il Comunicato del 25 marzo 2009 citati in premessa.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A08195

DECRETO 29 giugno 2009.

Ricostituzione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale degli operai agricoli di Treviso.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 che dispone miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali e dà disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto in particolare l'art. 14 della stessa legge, il quale prevede la nomina da parte dell'allora Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ora Direzione provinciale del lavoro di una Commissione deliberante istituita presso la sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il provvedimento del Direttore dell'allora Ufficio provinciale del lavoro di Treviso n. 634 dell'11 novembre 1996 che, nel ricostituire la Commissione per l'Integrazione Salariale degli Operai Agricoli con contratto a tempo indeterminato, in seguito indicata come C.I.S.O.A., ha fissato, seppur non previsto dalla summenzionata norma, in quattro anni la durata dell'Organo collegiale di cui trattasi;

Visto il proprio provvedimento n. 776 dell'8 gennaio 2001 con il quale è stata ricostituita la C.I.S.O.A.;

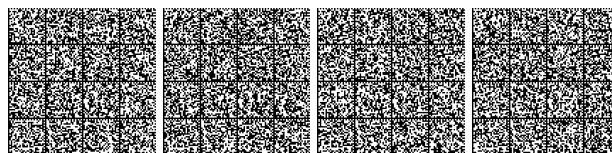
Considerato che la C.I.S.O.A. è scaduta per compiuto quadriennio e ritenuto di dover mantenere la cadenza quadriennale;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri della suddetta Commissione devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione; che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;



2) attività svolte in favore degli aderenti (in particolare, numero controversie individuali, plurime e collettive trattate);

3) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative.

Valutato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati in possesso dell'ufficio e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la C.I.S.L., la C.G.I.L., e la U.I.L.;

Considerato, che per i datori di lavoro hanno risposto all'interpello la CONFAGRICOLTURA TREVISO, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

Visti i dati forniti o acquisiti per valutare la maggiore rappresentatività territoriale;

Considerato che gli stessi dati sono di provenienza diretta dalle medesime Organizzazioni o dall'I.N.P.S. e talvolta poco significativi per valutare l'interesse a partecipare ad un organismo competente a deliberare il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli, con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per cause non imputabili al datore o agli stessi lavoratori.

Ritenuto opportuno assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli interessi considerati dalla normativa in questione;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni suddette, e, da ultimo, dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso l'I.N.P.S. di Treviso la C.I.S.O.A., prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La C.I.S.O.A. è così composta:

il direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro in qualità di Presidente;

la dott.ssa Gigliola D'Angelo della Direzione provinciale del lavoro, in qualità di membro supplente;

il direttore *pro tempore* della sede I.N.P.S. di Treviso in qualità di membro effettivo;

il dott. Gianluca Fregolent del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - membro effettivo in rappresentanza del Ministero stesso;

la dott.ssa Marina Montedoro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, membro supplente in rappresentanza del Ministero stesso;

la sig.ra Francesca Biscaro (Confagricoltura Treviso), la sig.ra Alessandra Moro (Confederazione Italiana Agricoltori) e la dott.ssa Laura Bonzagni (Federazione Provinciale Coldiretti) membri effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro;

il sig. Andrea Basso (Confagricoltura Treviso) e il dott. Francesco Camerini (Federazione Provinciale Coldiretti) membri supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro;

i sigg. Roberto Buso (C.I.S.L.), Ugo Costantini (C.G.I.L.) e Michele Gervasutti (U.I.L.) membri effettivi in rappresentanza dei lavoratori;

i sigg. Andrea Meneghel (C.I.S.L.), Ildebrando Dall'Acqua (C.G.I.L.) e Renzo Pellin (U.I.L.) membri supplenti in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

La C.I.S.O.A. come sopra ricostituita dura in carica 4 anni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 29 giugno 2009

Il direttore reggente: ORLANDI

09A08189

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

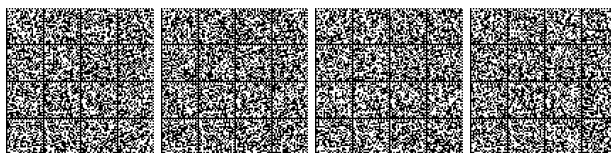
DECRETO 3 luglio 2009.

Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni del corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia - anno accademico 2009/2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);



Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 riferito alle predette disposizioni;

Considerato che alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in accordo formale in sede di conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Considerata peraltro la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Considerata la necessità di tener conto anche del fabbisogno sanitario delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 264/1999;

Considerati i dati acquisiti dal predetto Ministero in vista dell'accordo Stato-regioni;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Vista la nota del presidente del Comitato di valutazione del sistema universitario in data 19 giugno 2009 che

conferma le considerazioni espresse dai componenti dello stesso Comitato nell'ambito del predetto gruppo tecnico;

Vista la nota del rettore dell'Università de L'Aquila in data 26 giugno 2009 in cui, tra l'altro dichiara i requisiti strutturali e assistenziali per il corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2009/2010 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2009/2010, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia sono determinati in numero di 8.518.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 8.025 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 493 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

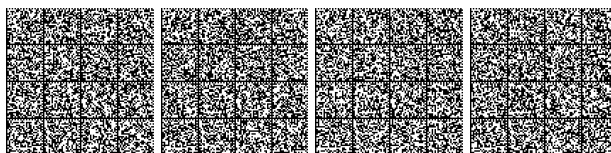
1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro: GELMINI



ALLEGATO

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea
specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia
anno accademico 2009-2010**

Università	<i>Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.</i>
Bari	324
Bologna	300
Brescia	180
Cagliari	165
Catania	300
Catanzaro "Magna Graecia"	100
Chieti - "G. D'Annunzio"	160
Ferrara	156
Firenze	220
Foggia	71
Genova	220
L'Aquila	120
Messina	200
Milano	330
Milano Bicocca	110
Milano "Vita e Salute "S.Raffaele"	100
Milano Cattolica "S. Cuore"	233
Modena e Reggio Emilia	143
del Molise	75
Napoli "Federico II"	310
Napoli Seconda Università	300
Padova	296
Palermo	300
Parma	200
Pavia	150
Pavia (Corso in lingua inglese)	70
Perugia	213
Pisa	255
Politecnica delle Marche	130
Roma "La Sapienza" I Facoltà	539
Roma "La Sapienza" II Facoltà	156
Roma - "Tor Vergata"	200
Roma - Campus Biomedico	78
Salerno	110
Sassari	110
Siena	151
Torino	401
Trieste	110
Udine	80
Varese "Insubria"	130
Vercelli "Avogadro"	75
Verona	154
Totale	8.025

09A08219



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 25 giugno 2009.

Revoca del decreto dirigenziale 2 febbraio 2009 relativo ad un lotto di bombole costruite dalla ditta Provides sas di Latina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 con il quale sono state approvate le norme di costruzioni e di collaudo relative ai recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009 con il quale si vietava l'uso delle bombole dal numero di fabbrica 3601 al 3700 costruite dalla ditta Provides sas Latina: certificato cumulativo di approvazione PM 36 del 17 aprile 1985 U.P. di Latina;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 2459/09 del 29 maggio 2009 con la quale è stata accolta l'istanza cautelare promossa dalla società Provides Metalmeccanica Srl di Latina nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto, in ottemperanza al disposto della citata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, di dover revocare il proprio decreto dirigenziale del 2 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale del 2 febbraio 2009 del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009 con il quale si vietava l'uso delle bombole dal numero di fabbrica 3601 al 3700 costruite dalla ditta Provides sas Latina: certificato cumulativo di approvazione PM 36 del 17 aprile 1985 U.P. di Latina è abrogato.

Roma, 25 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: FUMERO

09A08137

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 30 giugno 2009.

Conferimento al consorzio tutela vini di Orvieto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007, per le DOC «Colli Amerini» e «Lago di Corbara».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);



Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1998 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste la nota prot. n. 0077183 del 13 maggio 2009 della Regione Umbria - Giunta Regionale - Direzione regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo, con la quale veniva comunicata l'individuazione del Consorzio tutela vini di Orvieto quale Organismo di controllo nei confronti dei V.Q.P.R.D. sopra citati;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'8 giugno 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della Regione Umbria;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini di Orvieto, e il parere favorevole espresso dalla Regione Umbria sui piani dei controlli e sui prospetti tariffari nel corso della citata riunione dell'8 giugno 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini di Orvieto istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini di Orvieto con sede in Orvieto (Terni) Corso Cavour, 36, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 le DOC «Colli Amerini» e «Lago di Corbara», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini di Orvieto autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

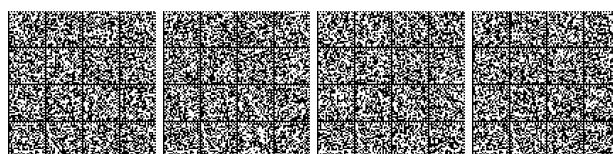
c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.



3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari — e dalla competente Regione Umbria, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A08197

DECRETO 3 luglio 2009.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007 al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 237 dell'11 ottobre 2007 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, Viale Maginardo n. 1 è stata autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la nota del 10 giugno 2009 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato che in seguito a nuove disposizioni della propria Direzione generale, chiede la sospensione della sopra citata autorizzazione al rilascio dei certificati nel settore vitivinicolo;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

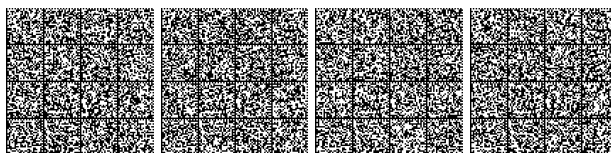
L'autorizzazione concessa con decreto 24 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 237 dell'11 ottobre 2007 al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, Viale Maginardo n. 1 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A08186



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DECRETO 13 maggio 2009.

Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche;

Visto l'articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante «Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

Considerato che l'articolo 2, comma 7, del citato decreto ministeriale 8 aprile 2008 prevede che i centri di raccolta già operanti alla data della sua entrata in vigore sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuino ad operare conformandosi alle disposizioni previste dal decreto nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la quale sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica dei soggetti gestori;

Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - del 29 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 settembre 2008, n. 206, recante «Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che la suddetta delibera era stata adottata nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e, pertanto, in totale carenza di potere;

Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - del 25 novembre 2008, con la quale il Comitato nazionale dell'Albo ha ritirato in autotutela la deliberazione del 29 luglio 2008;

Considerato che in data 29 ottobre 2008 la Commissione VIII della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione 7-00064 dell'on. Alessandri con la quale si chiedeva una proroga dell'entrata in vigore di talune disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 al precipuo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di modificare il più volte citato decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 al fine di stabilire, tra l'altro, un più ampio lasso temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta che operano in virtù di disposizioni regionali o di enti locali;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;



Decreta:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, dopo le parole «utenze domestiche e non domestiche» sono aggiunte le parole «anche attraverso il gestore del servizio pubblico».

2. Nel titolo dell'articolo 2 la parola «Autorizzazioni» è sostituita dalla parola «Approvazioni».

3. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia».

4. Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

5. Il comma 8 dell'articolo 2 è soppresso.

6. L'elenco di cui all'allegato 1, paragrafo 4.2., del decreto ministeriale 8 aprile 2008 è integrato dalle seguenti tipologie di rifiuto:

toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 08 03 18)
imballaggi in materiali compositi	(codice CER 15 01 05)
imballaggi in materia tessile	(codice CER 15 01 09)
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	(codice CER 16.01.03)
filtri olio	(codice CER 16 01 07*)
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 16 02 16)
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	(codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	(codice CER 17 01 07)

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	(codice CER 17 09 04)
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	(codice CER 20 01 34)
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 20 01 41)
terra e roccia	(codice CER 20 02 02)
altri rifiuti non biodegradabili	(codice CER 20 02 03)

7. Nell'Allegato 1, punto 4.2., la voce n. 25 è sostituita dalla seguente:

«batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)»

8. Il punto 6.5 dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente: «Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib».

9. Dopo il punto 6.5 dell'Allegato 1 aggiungere i punti seguenti: «6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo».

6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde».

10. Al punto 7.1 dell'Allegato 1 sostituire le parole «due mesi» con le parole «tre mesi».

11. L'Allegato Ia del decreto ministeriale 8 aprile 2008 è sostituito dall'Allegato Ia del presente decreto.

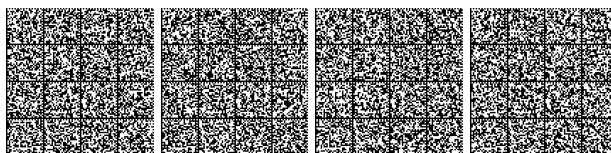
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 152



ALLEGATO Ia

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA
(per utenze non domestiche)

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia del rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Azienda

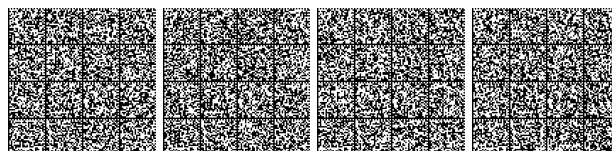
Partita IVA.....

Targa del mezzo che conferisce.....

Quantitativo conferito al centro di raccolta..... Unità di misura.....

Firma dell'addetto al centro di controllo

09A08220



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare o mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno

IL DIRETTORE REGIONALE
della Campania e Basilicata

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni Regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73 del 2009, prot. n. 3804 del 21 gennaio 2009, con la quale è stata istituita la Direzione Regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota prot. n. 8409 del 9 giugno 2009 dell'Ufficio Provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio suddetto è da attribuirsi a cause tecniche che hanno interressato il sistema informatico su tutto il territorio, causando l'interruzione dei Servizi di Pubblicità Immobiliare nella sede di via degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno, nel giorno 14 giugno 2009, dalle ore 9,30 alle ore 17,00;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 695 dell'11 giugno 2009, ha espresso parere favorevole in merito.

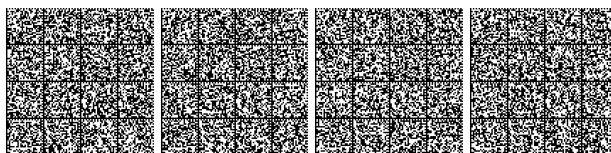
Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Salerno, nella sede di via degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno, nel giorno 14 giugno 2009, dalle ore 9,30 alle ore 17,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 giugno 2009

Il direttore regionale: PIFERI



DETERMINAZIONE 2 luglio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Modena.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA**

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 5344 del 25 giugno 2008 con la quale l'Ufficio Provinciale di Modena ha comunicato il mal-funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare per guasto del sistema informativo i giorni 11/05, 12/05, 15/05, 18/05, 19/05, 04/06 e 05/06/2009;

Accertato che il mancato funzionamento si è effettivamente verificato e che non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benessere n. 27 (prot. n. 473) del 1° luglio 2009 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Modena;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Modena causa guasto del sistema informativo nelle giornate del 11/05, 12/05, 15/05, 18/05, 19/05, 04/06 e 05/06/2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 luglio 2009

Il direttore regionale: Rossi

09A08472



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 6, 7 e 8 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3897
Yen	132,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,954
Corona danese	7,4461
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86120
Fiorino ungherese	273,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,3870
Nuovo leu romeno	4,2083
Corona svedese	10,9205
Franco svizzero	1,5198
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0540
Kuna croata	7,3296
Rublo russo	43,8110
Lira turca	2,1540
Dollaro australiano	1,7605
Real brasiliano	2,7401
Dollaro canadese	1,6193
Yuan cinese	9,4979
Dollaro di Hong Kong	10,7704
Rupia indonesiana	14217,14
Rupia indiana	67,5050
Won sudcoreano	1762,78
Peso messicano	18,5490
Ringgit malese	4,9265
Dollaro neozelandese	2,2175
Peso filippino	67,069
Dollaro di Singapore	2,0265
Baht thailandese	47,424
Rand sudafricano	11,1350

Cambi del giorno 7 luglio 2009

Dollaro USA	1,4019
Yen	133,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,882
Corona danese	7,4465
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86380
Fiorino ungherese	273,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Zloty polacco	4,3740
Nuovo leu romeno	4,2117
Corona svedese	10,9650
Franco svizzero	1,5181
Corona islandese	*

Corona norvegese	9,0565
Kuna croata	7,3425
Rublo russo	44,0625
Lira turca	2,1593
Dollaro australiano	1,7484
Real brasiliano	2,7321
Dollaro canadese	1,6223
Yuan cinese	9,5788
Dollaro di Hong Kong	10,8648
Rupia indonesiana	14374,43
Rupia indiana	67,6140
Won sudcoreano	1784,41
Peso messicano	18,5100
Ringgit malese	4,9746
Dollaro neozelandese	2,1996
Peso filippino	67,591
Dollaro di Singapore	2,0420
Baht thailandese	47,794
Rand sudafricano	11,1837

Cambi del giorno 8 luglio 2009

Dollaro USA	1,3901
Yen	131,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,047
Corona danese	7,4469
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86495
Fiorino ungherese	278,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,4338
Nuovo leu romeno	4,2178
Corona svedese	11,0600
Franco svizzero	1,5162
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0770
Kuna croata	7,3430
Rublo russo	44,1250
Lira turca	2,1623
Dollaro australiano	1,7728
Real brasiliano	2,7686
Dollaro canadese	1,6206
Yuan cinese	9,4984
Dollaro di Hong Kong	10,7738
Rupia indonesiana	14248,39
Rupia indiana	67,9620
Won sudcoreano	1776,14
Peso messicano	18,7010
Ringgit malese	4,9522
Dollaro neozelandese	2,2168
Peso filippino	67,049
Dollaro di Singapore	2,0323
Baht thailandese	47,368
Rand sudafricano	11,3450

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08241



Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5031767	000	059
5160777	000	059
5283937	000	059
5319998	000	059
6143146	000	059
6143151	000	059
6143156	000	059
7566313	000	059
8177512	000	059
8177513	000	059
8177514	000	059
8177515	000	059
9920582	000	059
9935522	000	059
5319580	000	059
5395445	000	059
5442210	000	059
5452544	000	059
5461156	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
54484	000	029
213611	000	029
306043	000	029
208850	000	029
208851	000	029
238155	000	029
238166	000	029
296082	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
6235235	000	029
6261294	000	029
6275043	000	029
6275088	000	029
6276326	000	029
6350382	000	029
6350391	000	029
16102	000	029
16103	000	029
16104	000	029
8781475	000	029
6440057	000	029
6472461	000	029
6486644	000	029
6378534	000	029
6416300	000	029
6416301	000	029
6493202	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5135963	000	029
5439406	000	029
5439444	000	029
5468544	000	029
5468954	000	029
5469039	000	029
5485575	000	029
5547247	000	029
5090133	000	029
5489494	000	029
5526890	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
823545	000	059
1371732	000	059
1373747	000	059
1557471	000	059
1557472	000	059
1573503	000	059
1643582	000	059
1466424	000	059
1522756	000	059



LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
130363	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MONTAGNA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
208102	000	149
293207	000	149
293208	000	149
463908	000	149
463910	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TUTTI AL MARE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
598245	000	149
656157	000	149
656158	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
293193	000	149
341334	000	149
341335	000	149
342559	000	149
342560	000	149
1279394	000	149
1346649	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1183309	000	100

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
639140	000	299
2854328	000	299
2854329	000	299
2854332	000	299
2854333	000	299
2854334	000	299
2854335	000	299
2854336	000	299
2854338	000	299
2854339	000	299
2854340	000	299
2854341	000	299
2854344	000	299
2854345	000	299
2854347	000	299
2854351	000	299
2854352	000	299
2854359	000	299
3125020	000	299
3295869	000	299
3301883	000	299
3301884	000	299
3301885	000	299
3301886	000	299
3301889	000	299
3301890	000	299
3301899	000	299
3301900	000	299
3301901	000	299
3317613	000	299
3317614	000	299
3318033	000	299

09A08327



Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5517563	000	059
5517566	000	059
5517567	000	059
5517568	000	059
5729089	000	059
5729090	000	059
5729091	000	059
5729092	000	059
5763818	000	059
5763819	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5596594	000	029
5610680	000	029
5610681	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
6440920	000	029
6440921	000	029
6685482	000	029
6685483	000	029
6735842	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1727145	000	099
1746823	000	099
1749563	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1725444	000	059
1553279	000	059
1553280	000	059
1553281	000	059
1553282	000	059
1676694	000	059
1706417	000	059
1706422	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
564934	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5236133	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1181244	000	099
1199519	000	099
1200775	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1127881	000	149
1141970	000	149
1148365	000	149



**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
203352	000	149
248276	000	149
248277	000	149

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
617188	000	299

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
217790	000	029
217791	000	029
101844	000	029
101845	000	029
87534	000	029
87535	000	029
112722	000	029
112723	000	029
361364	000	029

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"INDIANA JONES"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
759589	000	099

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
713383	000	149

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
1447195	000	149
1447782	000	149

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
456344	000	299

**Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali
ad estrazione istantanea**

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIARDARIO"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
7567585	000	059
7550068	000	059
7550069	000	059
7550070	000	059

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
2567541	000	059

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"GRATTA QUIZ"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
177430	000	099
187523	000	099
187524	000	099

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
511086	000	149

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
5426317	000	299
5414831	000	299

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"**

blocchetto numero	biglietti dal al	
1133794	000	029

09A08326



**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGA MILIARDARIO"**

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
7411924	000	029
7411925	000	029

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"**

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5834109	000	029

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"**

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2559945	000	059
2559946	000	059

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"**

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1497903	000	099

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"**

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
651163	000	149

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"**

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1577820	000	149

09A08328

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Marek CVI+HVT».***Provvedimento n. 119 del 22 giugno 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica
POULVAC MAREK CVI+HVT.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0102/001/II/006.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health con sede legale in Apria (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Confezioni:

fiala da 1000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103256018;

fiala da 2000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103256020.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - Aggiunta sito per controllo, etichettatura e rilascio lotti.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni indicate, l'aggiunta del sito produttivo Fort Dodge Veterinaria SA - Girona (Spagna), che

effettuerà le operazioni di controllo, etichettatura e rilascio lotti in Europa per i lotti di vaccino prodotti nel sito Fort Dodge Animal Health - Charles City - Iowa (USA).

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha validità immediata.

09A08205

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nargesic»*Provvedimento n. 120 del 26 giugno 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario NARGESIC, nella confezione: 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103886014.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480650.

Oggetto: Variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti - escluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la sostituzione del sito produttivo responsabile del rilascio lotti, Richter Pharma AG - Feldgasse, 19 - 4600 Wels (Austria), con il seguente sito: Acme Drugs S.r.l., via Portella della Ginestra, 9/A - Cavriago (Reggio Emilia).

Si fa presente, altresì, che il controllo dei lotti del medicinale veterinario suddetto continuerà ad essere effettuato dal sito produttivo attualmente autorizzato sia al controllo lotti che alla produzione del prodotto finito (Richter Pharma AG - Wels - Austria).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Uniprim»*Provvedimento n. 124 del 26 giugno 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario UNIPRIM nelle confezioni:

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103911018;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 103911020;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 103911032.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, Via G. Di Vittorio n. 36 - codice fiscale n. 00807120159.

Oggetto: Variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti - Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio lotti (incluso il controllo), in aggiunta a quello attualmente autorizzato, precisamente:

Chemifarma S.p.a. nello stabilimento sito in Forlì, Via Don Eugenio Servadei, 16.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08206



Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Duvaxyn WNV»

Specialità medicinale ad uso veterinario DUVAXYN WNV.

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione NIN e regime di dispensazione.

Nella parte del Provvedimento n. 1 del 9 gennaio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 2009 alla voce:

Confezioni autorizzate:

N. EU autorizzazione	descrizione confezione	NIN
EU/2/2008/086/001	scatola 5 fiale 2 dose 1 ml	104146016
EU/2/2008/086/002	scatola 10 fiale da 1 dose 1 ml	104146028
EU/2/2008/086/003	scatola 25 fiale da 1 dose 1 ml	104146030

è da intendersi:

Confezioni autorizzate:

N. EU autorizzazione	descrizione confezione	NIN
EU/2/2008/086/001	Scatola da 5 siringhe contenenti una dose da 1 ml	104146016
EU/2/2008/086/002	Scatola da 10 siringhe contenenti una dose da 1 ml	104146028
EU/2/2008/086/003	Scatola da 25 siringhe contenenti una dose da 1 ml	104146030

09A08207

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Presentazione delle proposte di progetto LIFE+ 2009

Regolamento (CE) n. 614/2007 del 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 149 del 9 giugno 2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+).

Invito a presentare proposte di progetto per il Programma LIFE+ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (2009/C 111/09) del 15 maggio 2009.

Le proposte di progetto per la procedura di selezione LIFE+ 2009 dovranno essere redatte su appositi moduli di domanda.

I moduli e le Linee guida per i candidati 2009, contenenti le spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione europea <http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifepius.htm> e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1482

Le Priorità nazionali 2009 per il Programma LIFE+ sono disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1482

Le proposte devono essere trasmesse al Focal Point nazionale di LIFE+ su CD-ROM o DVD in formato elettronico pdf. I candidati devono utilizzare un CD-ROM/DVD separato per ogni proposta di progetto. La proposta deve essere costituita da due documenti in formato pdf in bianco e nero (eccettuate le mappe fornite con il modulo B2b nelle proposte LIFE+ Natura e Biodiversità) e un file Excel secondo le modalità indicate nelle «Linee Guida per i candidati 2009» disponibili sui siti web sopraindicati.

Si raccomanda di verificare, prima della trasmissione, che il CD-ROM o il DVD sia apribile e leggibile, che contenga tutti i file elettronici richiesti e che i moduli di domanda siano correttamente compilati e completi.

Il titolo della proposta di progetto deve essere scritto per esteso sulla copertina del CD-ROM o del DVD.

All'esterno delle buste contenenti il CD-ROM o il DVD deve essere presente la seguente dicitura:

Programma LIFE+ 2009

Nome del proponente

Titolo del progetto

Le proposte di progetto devono pervenire al Focal Point Nazionale di LIFE+ entro e non oltre il 15 settembre 2009 al seguente indirizzo:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo - Divisione V - Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le proposte di progetto pervenute oltre il termine perentorio di scadenza (NON farà fede la data del timbro postale di spedizione).

La scelta delle modalità di invio del plico sono di esclusiva responsabilità del mittente.

L'eventuale consegna a mano del plico contenente la proposta di progetto potrà avvenire il giorno 15 settembre 2009 presso l'ufficio postale del Ministero sito in via Cristoforo Colombo n. 54 dalle ore 9,30 fino alle ore 17,00.

09A08470

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione del 27 gennaio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tapazole».

Nell'estratto della determinazione del 27 gennaio 2009 relativa al medicinale per uso umano TAPAZOLE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 2009 - serie generale - n. 34 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

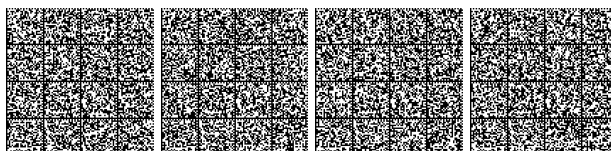
dove è scritto:

Prezzo al pubblico: 5,28 euro;

leggasi:

Prezzo al pubblico: 5,85 euro.

09A08204



REGIONE PUGLIA

Comunicato relativo all'approvazione definitiva
del P.R.G. del Comune di Nociglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 980 del 16 giugno 2009 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 56/80, il Piano Regolatore Generale del comune di Nociglia (Lecce) con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di giunta regionale 1479 del 5 ottobre 2004.

09A08221

PROVINCIA DI TRENTO

Elenco dei Comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i Comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il Comune amministrativo di appartenenza.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun Comune interessato, presso i competenti uffici del Catasto e sul sito internet della provincia autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: <http://www.openkat.it>

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni può essere presentata:

all'Ufficio del Catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del Catasto fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli;

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Trento. L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'Ufficio del Catasto competente entro il termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo Ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta (30) giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

09A08201

ALLEGATO

Comune Amministrativo	Comune Catastale
Bezzecca	BEZZECCA
Bleggio Superiore	LARIDO
Bleggio Superiore	RANGO
Breguzzo	BREGUZZO II°
Capriana	ROVER CARBONARE
Catello Molina di Fiemme	CASTELLO DI FIEMME
Commezzadura	ALMAZZAGO
Commezzadura	DEGGIANO
Commezzadura	MASTELLINA I°
Commezzadura	MESTRIAGO
Commezzadura	PIANO
Concei	LENZUMO
Giustino	GIUSTINO II°
Lomaso	CAMPO
Massimeno	MASSIMENO II°
Moena	MOENA I°
Molina di Ledro	LEGOS I°
Molina di Ledro	MOLINA
Peio	CELEDIZZO
Peio	CELENTINO
Peio	COGOLO
Peio	COMASINE
Peio	PEIO
Pieve di Bono	STRADA II°
Pozza	POZZA
Rabbi	RABBI
Romeno	ROMENO
Romeno	SALTER-MALGOLO
Ronzone	RONZONE I°
Ruffrè - Mendola	RUFFRE'
Sarnonico	SARNONICO
Sarnonico	SEIO I°
Soraga	SORAGA I°
Spiazzo	MORTASO II°
Stenico	STENICO II°
Strembo	STREMBO II°
Tenno	COLOGNA GAVAZZO
Tenno	TENNO
Tiarno di Sopra	TIARDO DI SOPRA
Tione	TIONE II°
Vermiglio	VERMIGLIO
Zuclo	ZUCLO II°

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 7 1 8 *

€ 1,00

